



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 216/2023

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Maria Tulumello

Consigliere rel

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 216/2023 R.G. promossa ricorso depositato in data 25 maggio 2023 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 20/09/2023**

d a

[REDACTED], rappresentato e difeso
dall'avv. DI DIO SIMONE e dall'avv. DI DIO GABRIELE
([REDACTED] VIA DIVISIONE JULIA 5 24121 BERGAMO),
elettivamente domiciliato in VIA DIVISIONE JULIA 5 24121 BERGAMO
presso il difensore avv. DI DIO SIMONE, come da procura in atti

OGGETTO: Altri istruiti
di V.G. e procedimenti
camerali in materia di
fallimento

RICORRENTE

CONCLUSIONI

Della ricorrente

Chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, Voglia

- DISPORRE la liquidazione di tutti i beni di [REDACTED], nata a

[REDACTED]

[REDACTED], ex artt. 268 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 e che conseguentemente:

- DICHIARARE aperta la procedura di liquidazione controllata, nominando un Liquidatore che per questioni di opportunità potrebbe essere il medesimo Professionista Avv. Piera Pellegrinelli nominato con la qualifica di O.C.C.;

- DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

- ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

- FISSARE il limite dell'importo necessario per il sostentamento nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;

- DICHIARARE sottratti alla liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c., il motorino [REDACTED] perché vetusto e



antieconomica la vendita e l'autovettura [REDACTED] perché da rottamare e rappresenta un costo per la procedura;

- AUTORIZZARE la sig.ra [REDACTED] a mantenere attivo il conto corrente [REDACTED] di cui è intestataria e sul quale vengono accreditate le somme destinate alla presente procedura;

- FISSARE nel termine di 3 (tre) anni a decorrere dall'apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;

- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25 maggio 2023, [REDACTED] propone reclamo avverso il decreto 3/4 maggio 2023 con cui il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso diretto all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, avendo ravvisato come *“ la ricorrente si trovi invece al cospetto di obbligazioni che, per quanto gravose, non appaiono insopportabili, bensì palesemente suscettibili di essere, pur con sacrificio, onorate, tenendo conto che l'istante non è sottoposta a recuperi coattivi di*



debiti scaduti e che la stessa debitrice dichiara di necessitare per il suo mantenimento della somma mensile di € 1.100,00 a fronte di un maggiore reddito (€ 1.300,00), che può essere utilizzato per soddisfare i propri debiti”.

La parte reclamante censura che tale decisione è stata adottata sul presupposto di una non corretta né condivisibile nozione di sovraindebitamento avendo il Tribunale “*OSSERVATO che tale stato di sovraindebitamento presuppone una situazione di squilibrio finanziario suscettibile di comportare per il debitore la radicale impotenza finanziaria o, perlomeno, una prognosi di evoluzione negativa della condizione economica attuale del soggetto tale da condurlo nel breve periodo in uno stato di totale e irreversibile illiquidità;*”.

Lamenta che il giudice di prime cure ha adottato una interpretazione restrittiva delle definizioni di crisi nonché di insolvenza formulate all’art 2 CCII, che di contro non qualifica né la crisi né l’insolvenza come situazioni da cui debba derivare una “radicale impotenza finanziaria”.

Assume che le norme per la gestione della crisi da sovraindebitamento, ferma la tutela del ceto creditorio, tendono a garantire al soggetto debitore una modalità di gestione del debito anticipando, se possibile, le conseguenze dannose di iniziative individuali dei creditori e della crisi in cui si trova e permettere al debitore di pagare quanto gli è possibile.



Ricorda che il gestore, Avv. Pellegrinelli, nominato dall'OCC, all'esito della disanima, ha concluso che *“il debitore è in stato di sovraindebitamento in quanto non è in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile, nonché con il reddito disponibile.”*

Ed ha ravvisato che tale situazione sia ascrivibile a fattori non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

Alla luce di una rinnovata valutazione della situazione della [REDACTED], come risultante dai documenti in atti e dalla relazione del gestore, la difesa chiede che sia accolta la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni della [REDACTED] alle condizioni indicate nella citata relazione.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo.

Dalla relazione del gestore nominato dall'OCC emerge che :

la debitrice è una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, presso [REDACTED]

[REDACTED];

la situazione debitoria complessiva ammonta ad € 17.457,33 a cui devono aggiungersi € 2135,00 a titolo di compenso a favore di OCC e quindi complessivamente ad € 19.592,3

non è proprietaria di beni immobili; mentre è intestataria di un motociclo



immatricolato nel e di una incidentata ed in attesa di rottamazione ;

è titolare di un conto corrente con saldo alla data del 15/03/2023 di euro 271,39

percepisce uno stipendio mensile di € 1300,00 circa

Il gestore ha *“provveduto ad analizzare gli estratti conto intestati al debitore potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.”*.

Ha inoltre ravvisato che la situazione in cui si trova la debitrice derivi dalla concomitante diminuzione progressiva sia dello stipendio, inizialmente di euro 1.700, poi diminuito drasticamente, sia dell'aiuto economico saltuariamente prestato a favore dei genitori ormai anziani; nonché dalla situazione di salute della ricorrente, affetta da patologie autoimmuni croniche (vasculite necrotizzante all'anca e osteoporosi in ipovitaminosi D)

Ciò premesso, preventivato in € 1100,00 l'esborso mensile per canone di locazione, utenze e spese di mantenimento, ha quantificato in € 7200,00 la somma potenzialmente disponibile nell'arco di tre anni, oltre eventuali emolumenti che fossero percepite dalla debitrice .



Reputa la Corte che gli elementi desumibili dalla relazione del gestore, e confermati dalla ulteriore documentazione dimessa, confermano che [REDACTED] si trovi in stato di sovraindebitamento, come definito dagli artt 268 che richiama le nozioni di cui all'art 2 lettere a,b,c: lo stipendio percepito quale lavoratrice dipendente, in assenza di ulteriori redditi di diversa natura, non permette di prognosticare che l'istante sia in grado di provvedere, tanto meno nel termine di dodici mesi, alla estinzione dei debiti ad oggi maturati, riferibili essenzialmente a canoni di locazione inadempiti ed a debiti tributari.

Inoltre in ragione della determinazione estremamente prudentiale del fabbisogno mensile, appare ipotizzabile che in caso di spese straordinarie impreviste, ad esempio per ragioni sanitarie, in considerazione delle patologie di cui la reclamante è affetta, ella non potrebbe essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Si ravvisano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] ai sensi dell'art 268 CCII e va dichiarata quindi l'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice.

Ai sensi dell'art 50 CCII manda al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 270 co II CCII.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice

██████████;

rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per i provvedimenti di cui all'art 270

co II CCII

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 settembre 2023

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

